



**COMUNE DI GUALTIERI SICAMINÒ**  
**PROVINCIA DI MESSINA**

---

**REGOLAMENTO**  
**IN MATERIA DI INSTALLAZIONE**  
**E GESTIONE DELLE FONTI DI EMISSIONE**  
**ELETTROMAGNETICHE**

## **FINALITÀ**

### **Art. 1**

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l'installazione degli impianti di radiocomunicazione nel territorio di Gualtieri Sicaminò. Lo scopo è di tutelare la salute della popolazione dall'esposizione a campi magnetici, oltre la tutela dell'ambiente e del paesaggio ai sensi degli articoli ~~932~~ e 117 della Costituzione, nei limiti previsti dalla normativa nazionale che regola le fonti delle onde elettromagnetiche di cui il comma 6 dell'art. 8 della legge 22 gennaio 2001, n. 36 "Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici e elettromagnetici"

### **Art.2**

Il presente regolamento ha per oggetto gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi civili che possono comportare l'esposizione della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici di qualsiasi frequenza ed intensità. In particolare il presente regolamento si applica agli impianti radioelettrici, compresi le stazioni radio per telefonia mobile e gli impianti fissi per radiodiffusione e videodiffusione. Il Regolamento non si applica agli impianti radioamatoriali, ai sistemi Radio LAN WI-FI e a tutti gli impianti che comportino un'immissione negli edifici e negli spazi esterni, inferiori a 1/100 del limite applicabile in termini di densità di potenza.

## **REGIME AUTORIZZATORIO**

### **Art.3**

L'installazione di qualsiasi impianto fisso o mobile per l'emittenza radio, radiotelevisiva, telefonica e in ogni modo tutti gli impianti che comportano esposizioni a campi elettromagnetici ad alta frequenza per la popolazione, è subordinato ad autorizzazione edilizia.

### **Art.4**

Per la modifica della caratteristica degli impianti esistenti o il trasferimento di titolarità è necessaria una nuova valutazione da parte dell'ufficio tecnico che, se lo ritiene può richiedere l'avvio di un nuovo iter autorizzatorio.

#### **Art.5**

L'autorizzazione urbanistica non può prescindere dal rispetto dei vincoli monumentali, architettonici, ambientale paesaggistici, ai sensi anche del R.D. 1089/39.

#### **Art.6**

L'installazione e l'uso degli impianti deve essere sottoposta ad opportune procedure d'impatto ambientale ai sensi dell'art.2 L.N.189/97 e all'attività di vigilanza e di controllo previsti dall'art. 14 della legge n. 36 del 22.2.2001.

#### **Art.7**

La somma dei contributi di più sorgenti di elettromagnetismo deve essere minore del limite stabilito per legge. Nel caso ciò dovesse verificarsi sarà il richiedente ultimo a adeguarsi alla norma.

### **DISPOSIZIONE URBANISTICA**

#### **Art. 8**

Le società concessionarie che volessero installare degli impianti, hanno l'obbligo, in via preventiva, di prendere visione dei siti suggeriti dall'amministrazione allo scopo di consentire una pianificazione dell'intero sistema degli impianti di teleradiocomunicazione. Pertanto, si dovranno considerare le ipotesi seguenti:

- a) Gli impianti dovranno essere installati, in prima ipotesi, su aree di proprietà comunale esterne al centro abitato.
- b) Solo in seconda ipotesi sarà possibile installare impianti, solo di telefonia, su siti pubblici non di proprietà comunale.

#### **Art. 9**

Nell'ipotesi che le indicazioni di cui al precedente articolo 8 non fossero ritenute praticabili per evidenti necessità tecniche e per ragioni obiettive, sarà possibile installare gli impianti anche su siti privati.

Per ogni impianto all'amministrazione sarà dovuta, dal concessionario, la somma di € 1.000,00 annui quale recupero spese di controllo e verifica dei valori emessi o eventuali altri costi inerenti all'impianto .

### **Art. 10**

Le società concessionarie sono obbligate ad utilizzare per i propri impianti strutture portanti comuni in attuazione dei principi posti dalla normativa comunitaria (ed in particolare, preambolo 23 e art. 12, 1 e 2 della Dir. Consiglio 2002/21 (direttiva quadro) e art. 12 comma 1 lett. f della Dir. Consiglio 2002/19 (direttiva accesso)) che promuove tra gli operatori la coubicazione e condivisione delle rispettive infrastrutture. Tali strutture possono essere di proprietà comunale o di un singolo concessionario. In tal caso gli utilizzatori potranno corrispondere al proprietario delle strutture un'equa indennità a compensazione dei costi di costruzione e manutenzione.

### **Art. 11**

Particolare attenzione deve essere prestata per gli impianti interni al centro abitato; si dovranno prendere le dovute precauzioni per evitare che il segnale sia mirato sui cosiddetti siti sensibili (singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute come ospedali, case di cura, cliniche, singoli edifici scolastici, singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile come parchi gioco, baby parking, orfanotrofi e strutture similari, residenze per anziani, e pertinenze relative a tutte le tipologie citate come terrazzi, balconi, cortili, giardini, compresi i lastrici solari, come indicate all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003); l'altezza delle antenne, l'orientamento dei radianti, gli angoli di inclinazione dovranno essere regolati al fine di rendere minima possibile la potenza irradiata su detti siti.

### **Art. 12**

Il comune curerà con propri mezzi o avvalendosi dei servizi a ciò preposti, il monitoraggio in continuo dei valori irradiati. Nel caso di superamento del limite di legge si applicheranno le sanzioni previste dalla legge nazionale.

### **Art.13**

Con riferimento all'art. 8, l'Ufficio Tecnico del comune fissa il canone di locazione dei siti in ragione della loro importanza .

### **Art. 14**

Le somme percepite per la locazione delle aree di cui all'art. 8 e quanto non utilizzato dai rimborsi spese di cui l'art. 9 dovranno essere, esclusivamente, destinate al miglioramento dell'ambiente quale verde pubblico, arredo urbano ed

attrezzature sportive.

#### **Art. 15**

I siti indicati nell'allegato al presente regolamento, potranno subire delle variazioni o integrazioni senza che ciò comporti modifica del presente regolamento. Le relative variazioni sono deliberate dalla Giunta Comunale.

### **VIGILANZA E CONTROLLI**

#### **Art. 16**

Per l'attività di controllo e vigilanza sanitaria, il comune si avvale degli organismi di cui l'art. 14 della legge n. 36 del 2001.

E' facoltà dell'amministrazione effettuare i controlli utilizzando anche mezzi propri, cioè sistemi di misurazione sia fissi che mobili dei quali l'amministrazione può dotarsi per consentire misurazioni continue e senza preavviso.

#### **Art. 17**

Il personale incaricato dei controlli, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo, può accedere agli impianti che costituiscono fonte di emissione elettromagnetica e richiedere le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni.

#### **Art. 18**

Nel caso che i valori limite previsti dalla legge nazionale fossero violati, si applicherà l'art. 15 della legge n. 36 del 2001.

### **NORMA TRANSITORIA**

#### **Art 19**

Gli impianti esistenti autorizzati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere riconsiderati esaminando la possibilità di essere trasferiti su siti pubblici; nel caso di mantenimento dell'allocazione preesistente, dovrà essere corrisposto il rimborso spese previsto dall'art. 9 già con decorrenza il mese successivo all'approvazione del regolamento.

## PROCEDURE

### Art 20

All'istanza di autorizzazione edilizia deve essere allegata la seguente documentazione, datata e firmata dal titolare o dal legale rappresentante dell'impianto:

- a) generalità del titolare o legale rappresentante dell'impianto;
- b) nome convenzionale della stazione;
- c) dati catastali e/o geografici per identificare con precisione il luogo ove è previsto l'insediamento dell'impianto;
- d) costruttore, tipo e modello della sorgente nel suo complesso e dei suoi componenti specificando le seguenti caratteristiche tecniche:
  - banda di frequenza o la banda operativa di frequenza nella quale opererà l'impianto;
  - il numero di trasmettitori per cella e numero di celle;
  - la potenza nominale di uscita per singolo trasmettitore espressa in W;
  - la potenza al connettore di antenna per ogni radiante espressa in W;
  - la potenza nominale irradiata per ogni singola portante radio nella direzione di massima irradiazione;
  - la direzione di puntamento della antenna rispetto al Nord geografico;
  - i diagrammi di irradiazione rispetto al piano verticale ed orizzontale;
  - la dimensioni degli elementi radianti;
  - il guadagno;
  - il tilt elettrico o meccanico;
  - l'altezza del centro elettrico dell'antenna da terra;
- e) dichiarazione di assunzione di responsabilità del tecnico incaricato della progettazione; segnalazione del responsabile della sicurezza del cantiere e/o dell'impianto;

Il trasferimento della titolarità dell'impianto comporta una comunicazione

all'amministrazione per la relativa valutazione.

Nel caso in cui la realizzazione dell'impianto determini una modificazione d'uso del sito ospitante, l'attivazione dell'impianto è subordinata al certificato di idoneità all'uso.

Il Comune ha la facoltà di richiedere integrazioni e/o chiarimenti sugli elementi progettuali presentati, attraverso richiesta ufficiale ai soggetti gestori. I soggetti gestori hanno trenta giorni di tempo per produrre le integrazioni richieste. La richiesta di integrazione determina la sospensione dei termini temporali del procedimento previsto che riprenderà a decorrere a far tempo della data di presentazione delle integrazioni.

## **SANZIONI**

### **Art. 21**

Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, per le infrazioni contemplate all'art. 15 della L.36/01 si applicano le sanzioni previste da detto articolo. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 2, della l. 36/2001, l'irrogazione delle sanzioni spetta alle amministrazioni preposte al rilascio delle autorizzazioni, sulla base degli accertamenti effettuati dall'ARPA.

Per le infrazioni al presente Regolamento si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 5.000 € ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs N° 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **ENTRATA IN VIGORE**

### **Art. 22**

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.